

Ricorso proposto il 31 ottobre 2019– Laird/Commissione**(Causa T-740/19)**

(2020/C 27/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Laird Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Quigley, barrister, e D. Gillespie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896;
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- in ulteriore subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata relativamente a ogni aiuto concesso nel periodo precedente al 24 novembre 2017 nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 1 della decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi, nella misura in cui determina che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (Group Financing Exemption, GFE) costituisce un vantaggio (economico) ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, in particolare, per il fatto che:
 - i. la Commissione non ha tenuto conto: del contesto storico dell'introduzione delle norme sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») nel regime di imposizione fiscale delle società del Regno Unito; dei limiti imposti al Regno Unito attraverso l'applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la libertà di stabilimento, la territorialità e altre ragioni di natura politica per la struttura delle regole sulle SEC nella Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010]; e dell'ambito della sovranità fiscale degli Stati membri, incluso il Regno Unito, nel delineare le norme sulle SEC.
 - ii. la Commissione ha affermato che la natura facoltativa della richiesta di cui al capo 9 della parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 costituisce un trattamento favorevole che dà luogo a un vantaggio.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 1 della decisione impugnata, nella misura in cui determina che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFEU, in particolare per i seguenti fatti:
 - i. Con riferimento al contesto di riferimento rilevante:
 - a. la Commissione ha erroneamente identificato il contesto di riferimento come composto esclusivamente dalle norme sulle SEC e/o solamente dal capo 5 della parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010;
 - b. la Commissione ha erroneamente determinato che l'obiettivo del sistema di riferimento consiste esclusivamente nella tassazione degli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che sono stati artificialmente trasferiti al di fuori di tale Stato senza considerare se le specifiche pertinenti operazioni diano luogo a un rischio di erosione della base imponibile del Regno Unito.

- ii. Con riferimento alla determinazione di una deroga al contesto di riferimento:
 - a. la Commissione ha erroneamente valutato la rilevanza e l'importanza delle funzioni significative del personale;
 - b. la Commissione ha erroneamente valutato la comparabilità dei rapporti di prestito ammissibili con i prestiti (i) a parti collegate residenti nel Regno Unito e (ii) a terzi;
 - c. la Commissione si è illegittimamente fondata sulla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d. la Commissione ha erroneamente considerato i rischi comparabili alla violazione della libertà di stabilimento per le categorie di SEC esentate e non esentate.
- iii. Con riferimento alla giustificazione dell'asserita deroga:
 - a. la Commissione ha erroneamente deciso che la giustificazione relativa alla necessità che il sistema sia gestibile e amministrabile non si estende alle funzioni significative del personale;
 - b. la Commissione ha erroneamente deciso che l'esenzione GFE non era giustificata mediante il rinvio al rispetto della libertà di stabilimento.
3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 2 della decisione impugnata sulla base della violazione della legittima aspettativa e della violazione dei principi di certezza del diritto e proporzionalità. In subordine, si sostiene che il recupero non dovrebbe essere disposto in relazione a ogni aiuto concesso attraverso l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi precedentemente al 24 novembre 2017, data in cui la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Sedgwick Overseas/Commissione

(Causa T-741/19)

(2020/C 27/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sedgwick Overseas Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella sua interezza, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, disporre che, nel determinare l'importo dell'aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente poteva disporre (d'ufficio o su istanza o per scelta) all'epoca in cui essa ha fatto ricorso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi o di cui avrebbe potuto disporre a quell'epoca (a titolo di sgravio di gruppo o in altro modo) se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione vengano tenuti in considerazione in entrambi i casi, anche qualora il diritto di richiedere o di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito; e
- condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente.